

SVILUPPI ANTIRICICLAGGIO NELL'UNIONE EUROPEA E IMPATTO DELLA "BREXIT"



Il Piano d'Azione della Commissione Europea

Per sviluppare le analisi e le proposte elaborate nei Rapporti pubblicati il 24 luglio 2019 (Cfr. *Newsletter della UIF n. 6-2019, Novità antiriciclaggio nell'Unione Europea e la collaborazione delle FIU con altre autorità*), il 7 maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato un **Piano d'Azione** su una **politica organica nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo**.

Le aree di intervento individuate nel Piano si articolano su 6 pilastri: più efficace recepimento delle regole europee a livello nazionale; maggiore armonizzazione normativa, da perseguire anche con l'adozione di un regolamento, direttamente applicabile; assetto di supervisione europeo basato sull'istituzione di un organismo sovranazionale; rafforzamento delle attività e della collaborazione delle FIU con l'istituzione di un "Meccanismo" europeo di supporto e coordinamento; più incisivi presidi penali; consolidamento del ruolo dell'Unione europea nelle politiche globali del GAFI e nell'interlocuzione con i paesi terzi.

I risultati della consultazione pubblica sul Piano, conclusasi il 26 agosto, informeranno le proposte di nuove regole europee che la Commissione presenterà entro il primo quadrimestre del 2021.

I contenuti del Piano sono stati illustrati dal Direttore della UIF in [audizione](#) innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati del 13 ottobre 2020.

Le "Conclusions" del Consiglio Europeo

Con le **"Conclusions"** del 5 novembre 2020 il Consiglio ha accolto con favore il Piano d'Azione presentato a maggio dalla Commissione Europea.

Sono state sottolineate, in particolare: l'importanza di regole antiriciclaggio più armonizzate anche nelle materie della segnalazione di operazioni sospette e della collaborazione tra autorità; la necessità di forme di supervisione europea sulla *compliance* antiriciclaggio incentrate su un organismo sovranazionale secondo una logica di sussidiarietà; l'esigenza di un meccanismo europeo di supporto e coordinamento per le FIU, di cui vengono delineate le caratteristiche essenziali.

Le **Conclusions** si pongono sulla scia delle decisioni dell'Ecofin del 5 dicembre 2019: richiamando le analisi della Commissione sulle criticità e vulnerabilità del sistema, l'Ecofin aveva infatti indicato la necessità di misure volte a rafforzare il quadro europeo antiriciclaggio, in particolare con riguardo ai temi dell'armonizzazione delle regole, della supervisione, del "Meccanismo" europeo per le FIU.

Con riferimento al coordinamento tra FIU il Consiglio fa presente che nelle caratteristiche e nella *governance* del Meccanismo dovranno essere valorizzati il ruolo delle FIU, l'indipendenza di queste e la sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Su questa base, e valorizzando gli approfondimenti svolti dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione, l'Italia ha promosso una **"Posizione Comune"**, definita lo scorso dicembre, con proposte di dettaglio sui compiti e le caratteristiche del Meccanismo.

Questo dovrebbe affiancare le FIU nazionali favorendo l'omogeneità e l'efficacia dei metodi e degli strumenti, fornire impulso alla collaborazione tra le FIU nelle varie forme in cui questa può svolgersi, promuovere "analisi congiunte" su casi di rilievo *cross-border*.

Il Meccanismo dovrebbe promuovere procedure per l'individuazione di casi *cross-border* rilevanti,

favorire l'elaborazione di una metodologia di analisi, fornire alle FIU strumenti IT dedicati.

Inoltre, con apposite linee-guida, il Meccanismo dovrà favorire **la convergenza** su una comune nozione di "sospetto" ai fini delle segnalazioni, su un coerente approccio all'"analisi" quale funzione caratteristica delle FIU, sulle modalità e i contenuti degli scambi di informazioni, specie su operazioni *cross-border*.

Nel futuro *framework*, le funzioni *core*, relative alla ricezione di segnalazioni di operazioni sospette, all'analisi finanziaria e alla disseminazione a supporto delle indagini, dovranno necessariamente rimanere radicate nelle FIU di ciascuno Stato per conservare i collegamenti con i segnalanti e le autorità competenti.



"Brexit" e presidi antiriciclaggio

Il 31 dicembre 2020, con il termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso di febbraio 2020 ("*Withdrawal Agreement*"), il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un paese terzo per l'Unione, uscendo dalla sfera di applicazione delle regole europee. Per la definizione dei rapporti tra l'UE e il Regno Unito dopo la *Brexit*, oltre a quanto già previsto nell'*Agreement*, è stato sottoscritto lo scorso 24 dicembre un dettagliato accordo sugli scambi e la cooperazione ("*Trade Agreement*").

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'uscita dall'Unione e dal Mercato Interno determina il venir meno dei c.d. "*passporting rights*", con la conseguente necessità, per continuare a operare in Paesi dell'UE, di richiedere alle competenti autorità nazionali un'autorizzazione secondo la procedura prevista per gli intermediari costituiti in paesi terzi.

L'accordo non comprende il riconoscimento di forme di "equivalenza" regolamentare che, nel regime post-*Brexit*, costituisce il presupposto per ammettere le istituzioni finanziarie inglesi al Mercato Interno. Limitate misure di riconoscimento vengono previste per la continuità operativa delle imprese che prestano servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie.

In Italia, il D.L. n. 183/2020 consente agli intermediari inglesi che hanno presentato richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre di proseguire in via transitoria l'attività in Italia (art. 22).

Come previsto in una delle "dichiarazioni" che accompagnano l'accordo, la definizione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza, con riguardo a molteplici comparti della regolamentazione inglese è rimessa a un *Memorandum of Understanding* da stipulare con l'UE entro marzo.

Il Trade Agreement non contiene specifici riferimenti ai presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da mantenere o introdurre a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione. Viene indicata la necessità che le parti si scambino informazioni "pertinenti", ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri legali (*Titolo X, art. 128*); è inoltre richiamato il dovere, per il Regno Unito, di assicurare la trasparenza della titolarità effettiva di enti e società, con un generale rinvio agli standard del GAFI e alle corrispondenti disposizioni europee (*Titolo X, artt. 128 e ss.*).

L'accordo di dicembre non affronta il tema della collaborazione della FIU inglese con le FIU dell'Unione Europea. Lo spirare del periodo transitorio determina il venir meno dell'obbligo reciproco di inoltrare le segnalazioni di operazioni sospette che presentino caratteristiche *cross-border*; viene anche meno l'obbligo di recepire la Direttiva (UE) n. 2019/1153 sulla collaborazione domestica e internazionale tra le FIU e gli organi investigativi (cfr. la citata *Newsletter UIF n. 6-2019*). Inoltre, la FIU inglese non è più ammessa all'utilizzo della rete FIU.NET; la collaborazione operativa viene assicurata attraverso la rete Egmont, secondo lo stesso regime applicabile a tutte le FIU extra-europee. La robustezza dei presidi antiriciclaggio del Regno Unito formerà oggetto delle valutazioni per il riconoscimento di forme di "equivalenza". Pur restando in un perimetro di generale compatibilità con le direttive e gli altri strumenti europei in materia, il sistema antiriciclaggio britannico potrebbe subire un processo di graduale divaricazione da quello dell'Unione. A questo riguardo, è importante evitare di ingenerare forme di competizione "al ribasso" e conseguenti arbitraggi, in un contesto che resta di forte integrazione delle economie. Sotto questo profilo occorre anche evitare incertezze e discontinuità nell'operatività e nella collaborazione tra le FIU; a questo fine, è alta l'attenzione e la disponibilità anche sul piano dei rapporti bilaterali tra la UIF e la controparte inglese.